



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 19-12-19

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 E
DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 19:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	P	MONTANI VINCENZA	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	P	CHIRRA ALESSANDRO	P
CORTI ANNA	P	VALERIANI GIAN LUCA	P
PUGLIESE SIMONA	P	Puglisi Giuseppe	P
DE ANGELIS VALERIO	P	MORICONI SANDRO	P
DI GIROLAMO RITA	A		

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 10 - Assenti n. 1 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta.

Chiede la parola il Consigliere Valerio De Angelis, il quale chiede se vi sia una proposta di modifica delle tariffe.

Il Sindaco risponde affermativamente, spiegando che a seguito dell'istituzione di un unico soggetto di ambito regionale (AURI), è stata avanzata la proposta di unificare le tariffe per l'intero territorio regionale; tale proposta, qualora venisse accolta, penalizzerebbe senz'altro il comune di Sant'Anatolia di Narco, secondo il Sindaco, dato che le tariffe attualmente praticate all'interno dell'Ente sono tra le più basse della Regione. Tuttavia, allo stato, aggiunge il Sindaco, ogni decisione è rinviata al 2020, per cui il consiglio è autorizzato ad approvare il piano tariffario a costi invariati rispetto allo scorso anno. Il Sindaco fa rilevare che i costi effettivamente sostenuti per il servizio sono aumentati negli ultimi tempi per il ricorso alle nuove discariche di Orvieto e di S. Orsola per il conferimento dei rifiuti, discariche che sono piuttosto distanti e quindi più onerose. In futuro, aggiunge il Sindaco, dovrebbe partire un servizio di raccolta differenziata cosiddetta "spinta" sul territorio.

Chiede la parola il Consigliere Alessandro Chirra, il quale chiede se esista ancora la possibilità di prendere delle compostiere per la raccolta dell'umido, con facoltà di avere un'agevolazione tariffaria pari al 20% del costo totale della tariffa.

Il Sindaco risponde affermativamente e ricorda al consiglio che nei prossimi mesi dovrebbe finalmente essere attivato il servizio di isola ecologica presso la frazione di Castel S. Felice, in favore dei Comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco e Vallo di Nera.

Chiede di intervenire il Consigliere Giuseppe Puglisi, il quale chiede se l'isola ecologica possa comportare rischi di inquinamento ambientale alle acque del Fiume Nera.

Il Sindaco risponde dicendo che l'isola ecologica è realizzata in modo da evitare ogni pericolo di inquinamento sia delle falde acquifere, che del terreno, non essendovi possibilità alcuna che i rifiuti vengano a contatto con l'ambiente. Proprio di lavori da eseguire per mettere in sicurezza il sito in questo senso, spiega il sindaco, hanno comportato ritardi sull'apertura al pubblico del servizio. Ora sarà il soggetto gestore del servizio, V.U.S. S.p.a., che realizzerà le opere necessarie per la messa a norma dell'isola ecologica, afferma il Sindaco, e, contemporaneamente, aggiunge, si partirà con una raccolta differenziata spinta sul territorio comunale, installando dei piccoli raccoglitori di prossimità.

Chiede la parola il Consigliere Giuseppe Puglisi, il quale auspica una raccolta la più ampia possibile dei rifiuti compostabili sul territorio comunale, anche per avere una scontistica sulla tariffa e per evitare pratiche deprecabili quale quella di gettare la cenere nei cassonetti, provocando incendi e danni.

Il Consigliere De Angelis Valerio chiede quali siano i criteri di calcolo della TARI.

Il Sindaco risponde che la tariffa viene calcolata sulla base della superficie dell'immobile e dei componenti del nucleo familiare.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

VERIFICATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1, c. 683, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni: *“c. 683 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI i commi 10 e 14, lett. e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016), che anticipano al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine "perentorio" entro il quale i Comuni devono inviare le delibere di approvazione delle aliquote, tariffe e detrazioni IMU, e TASI e TARI al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Per la TARI l'inserimento della delibera di approvazione delle tariffe, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2, del 09/04/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

DATO ATTO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. L'Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, che prevede che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]". Successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all'ARERA dall'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del 'chi inquina paga'".

VISTA la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, che all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario. Con tale nuova disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

DATO ATTO che la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (salvo proroghe, vale il 31 dicembre 2019), ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri. Tuttavia, con una modifica al dl Fiscale 2019 (dl 124 del 26 ottobre 2019) approvata nei giorni scorsi, per il 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione,

prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile. La norma che risulta approvata è la seguente: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”. I Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori¹. Pertanto, gli enti che avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019, potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF.

DATO ATTO che il soggetto gestore ha provveduto a confermare il piano finanziario anno 2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

UDITA la relazione del Sindaco e l'illustrazione della proposta della Responsabile dell'Area Finanziaria, che precisa, che il piano tariffario è predisposto dal soggetto gestore del servizio ovvero dalla VUS, e integrato dai costi diretti sostenuti dal Comune;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49, D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Consigliere Giuseppe Puglisi) e contrari nessuno

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2020;

3) di confermare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto;

4) di stabilire le seguenti scadenze di versamento del saldo della TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2020:

n. 2 RATE con scadenza:

- 16 Maggio;
- 16 ottobre.

5) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune;

7) di fornire indirizzo al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Consigliere Giuseppe Puglisi) e contrari nessuno

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

Prot. n. 23

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 07-01-20 al 22-01-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. in data , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sant'Anatolia di Narco, li 07-01-20

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 07-01-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 07-01-20 al 22-01-20.

E' divenuta esecutiva il giorno :

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta